



COMUNE DI VALLEROTONDA
PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 23/09/2020

OGGETTO: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU). – Determinazione delle aliquote per l'anno 2020.

L'anno DUEMILAVENTI addi VENTITRE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 10:30, nella Sede Municipale e nell'apposita sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione e con le prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
DI MEO Giovanni	X	
MOISE' Antonio	X	
DI MEO Fabrizio	X	
CORSO Raffaele	X	
GALLONE Daiana	X	
TOMASSO Natalino	X	
NAPOLITANO Renato Giuseppe	X	
VACCA Sandro	X	
VERALLO Gianfranco	X	
DI MASCIO Dino	X	
DI MASCIO Lorenza		X

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Raffaele CORSO ed assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Angela DECINA. Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente, invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto indicato.

N. 509
Comune di Vallerotonda
Si assiste
chiesto di
no effice
Il presente
al
Vallerotonda, li
Il Sindaco
Il Segretario
23/09/2020

Il Sindaco Ing. Giovanni Di Meo relaziona e illustra l'argomento.

“Come già illustrato al punto precedente dell'ordine del giorno relativo all'approvazione del regolamento della nuova IMU, l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (la cosiddetta Legge di bilancio 2020), a decorrere dall'anno 2020 ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre l'imposta municipale propria (IMU) ha di fatto inglobato la TASI (la tassa relativa ai servizi indivisibili). Considerato, altresì, che la Legge di conversione al Decreto Legge rilancio n. 34/2020 ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 30 Settembre 2020, abrogando la norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, si rende pertanto applicabile il regime di approvazione ordinaria secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20/08/2020 ad oggetto: “Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote per l'anno 2020. Proposta per il Consiglio Comunale”, acquisito il parere del Revisore dei Conti, giusto protocollo n. 5615 del 18/09/2020, e visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ci accingiamo ad approvare le aliquote IMU per l'anno 2020, sottolineando che rispetto all'anno precedente, seppur tale tributo di fatto ingloba la TASI, l'aliquota complessiva è rimasta invariata per le varie tipologie di immobili, dando atto altresì che l'aliquota entra in vigore il 1° gennaio 2020.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di

elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Viste le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 30 e n. 31 del 20/03/2019, con le quali l'Ente ha provveduto a confermare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte TASI e IMU di cui alla legge 147/2013 applicate per l'anno 2018;

Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20/08/2020 ad oggetto: “ Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote per l'anno 2020. Proposta per il Consiglio Comunale”;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio (termine prorogato);

Considerato che:

- La Legge di conversione del Decreto Legge rilancio n. 34/2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 30 Settembre 2020;

- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, giusto protocollo n. 5615 del 18/09/2020 – All. 1;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi;

Si passa alla votazione:

Presenti n. 10 (dieci);
Votanti n. 10 (dieci);
Favorevoli n. 10 (dieci);
Contrari n. 0 (zero);
Astenuiti n. 0 (zero);

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	09,10 ‰
2	Unità immobiliare nelle Cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Si applica una detrazione di €. 200,00.	5,00 ‰
3	Immobili locati	09,10 ‰
4	Aree fabbricabili	09,10 ‰
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 ‰
6	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	2,5 ‰
7	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"	10,60 ‰
8	Terreni agricoli	esenti

- 2) di dare atto che le su indicate aliquote entrano in vigore il 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo;

- 3) che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;
- 4) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, tale provvedimento;
- 5) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

Di dichiarare con successiva votazione che presenta il seguente esito:

Presenti n. 10 (dieci);
Votanti n. 10 (dieci);
Favorevoli n. 10 (dieci);
Contrari n. 0 (zero);
Astenuiti n. 0 (zero);

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI VALLEROTONDA

Provincia di Frosinone (FR)

Il Revisore Unico

ALL. 1
COMUNE DI VALLEROTONDA
Provincia di Frosinone
19 SET. 2020
5615

Verbale n. 9 del 17 SETTEMBRE 2020	OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU
---------------------------------------	---

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 11/09/2020 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Nuova imposta Municipale propria (IMU) – Determinazione delle aliquote per l'anno 2020. Proposta di Consiglio Comunale".

Il Revisore:

- Letto il parere di regolarità tecnica e contabile in termine di favorevole;
- Vista la legge di stabilità 2020,
- Visto la proposta di regolamento della nuova IMU

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole sull'approvazione della proposta di determinazione delle aliquote per l'anno 2020 della nuova IMU.

Il Revisore Unico dei Conti
Dr. Gianluca La Vita


COMUNE DI VALLEROTONDA
PROVINCIA DI FROSINONE

Oggetto: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote per l'anno 2020.


UFFICIO TRIBUTI

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta si esprime il seguente parere favorevole.

Vallerotonda li, 23 SET 2020




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giovanni Di Meo




UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere favorevole.

Vallerotonda li, 23 SET 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio Moise



Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(F.to Raffaele Corso)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Angela Decina)

IL SOTTOSCRITTO Funzionario incaricato Fella Maurizio

N:503

ATTESTA CHE

La presente deliberazione:

(X) E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 12 OTT 2020

Dalla residenza Municipale, 12 OTT 2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(F.to Fella Maurizio)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Vallerotonda, 12 OTT 2020



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(F.to Fella Maurizio)

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Ai sensi dell'art. 134, comma 3, d.lgs. 18.08.2000 n. 267 (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione);
- Ai sensi dell'art. 134, comma 1, d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vallerotonda, 12 OTT 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Angela Decina)
